

Tutela ambientale e lotta alla deforestazione: in vigore il regolamento UE

Entra in vigore il **Regolamento UE 1115/2023**, che introduce nuove restrizioni sui prodotti realizzati a partire da **materie prime** che hanno un forte impatto sul **disboscamento** e sul **degrado forestale**. Sono previsti nuovi obblighi informativi e dichiarativi a carico delle imprese che operano nei settori interessati.

di **Sara Armella** - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

di **Tatiana Salvi** - Studio legale Armella & Associati

I prodotti interessati dal nuovo Regolamento EU 1115/2023

A partire dal **30 dicembre 2024**, i prodotti derivanti da **materie prime** come bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno non potranno essere messi a disposizione sul mercato UE o esportati dal **mercato dell'Unione europea**, a meno che non siano a deforestazione zero. Tali prodotti dovranno, inoltre, essere realizzati nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione e dovranno essere oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.

A stabilirlo è il Regolamento UE 31 maggio 2023, n. 1115, pubblicato in **Gazzetta Ufficiale** il 9 giugno 2023, che introduce nuove rilevanti restrizioni per combattere la deforestazione e ridurre il contributo dell'Unione europea alle emissioni di gas a effetto serra.

Gli operatori sono tenuti a effettuare un'attenta *due diligence*, lungo tutta la filiera produttiva, dei **rischi ambientali** collegati alla fabbricazione dei prodotti derivanti dalle materie prime indicate nel Regolamento.

Il contesto normativo di riferimento: il Green Deal europeo

Secondo le stime dell'**Organizzazione delle Nazioni Unite** per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), tra il 1990 e il 2020, la deforestazione e il **degrado forestale** rappresentano un fenomeno sempre più allarmante. Il disboscamento ha un forte impatto sul **riscaldamento ambientale** e contribuisce, pertanto, alla crisi climatica globale e alla perdita di biodiversità.

La lotta alla deforestazione e la **tutela della biodiversità** costituiscono obiettivi fondamentali del "*Green Deal europeo*", un insieme di iniziative politiche proposte dalla Commissione europea nel dicembre 2019, allo scopo di avviare l'UE sulla strada di una **transizione verde** e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. L'Unione europea ha aderito, inoltre, all'Accordo di Parigi sui **cambiamenti climatici**, impegnandosi a ridurre, entro il 2030, i gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli raggiunti negli anni '90.

Il Regolamento in esame è in linea anche con i principi enunciati nella "**Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'ambiente**", adottata a Rio nel 1992. In particolare, si fa riferimento al principio 10, sull'importanza della sensibilizzazione e della partecipazione del pubblico alle questioni ambientali e al principio 22, sul ruolo essenziale dei popoli indigeni nella **gestione dell'ambiente** e nello sviluppo, fondamentali per assicurare una gestione sostenibile delle foreste.

Gli obblighi a carico degli operatori: la dovuta diligenza e la raccolta di informazioni

L'articolo 8, Reg. 1115/2023, disciplina il requisito più delicato dal punto di vista degli operatori, ossia quello della **dichiarazione di dovuta diligenza**.

Sono previsti, infatti, nuovi obblighi, tra cui la raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari a dimostrare che i prodotti interessati siano conformi alla legislazione del Paese di produzione. Occorre provare, inoltre, che i prodotti che contengono, sono **stati nutriti o fabbricati** a partire dalle materie prime richiamate dal Regolamento, sono stati ottenuti senza causare degrado alle foreste o **prodotti su terreni** che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020.

Ai sensi dell'articolo 9, inoltre, l'operatore è tenuto a raccogliere, organizzare e conservare, per cinque anni dalla data di **immissione dei prodotti** interessati sul mercato o della loro esportazione, le informazioni adeguatamente probanti e verificabili che certifichino l'origine, la quantità e la descrizione dei prodotti interessati, comprendenti la denominazione commerciale. La

descrizione dei prodotti deve includere l'elenco delle **materie prime** o dei prodotti interessati impiegati per la loro fabbricazione. Da questo punto di vista, sono previsti, inoltre, maggiori **obblighi informativi** per gli operatori che si occupano di prodotti che contengono o sono stati fabbricati usando il legno, dal momento che questi devono indicare anche il nome comune della specie e la denominazione scientifica completa.

Nello specifico, l'operatore è tenuto a indicare il Paese e la data di produzione, oltre alla **geolocalizzazione dei terreni** nei quali sono state prodotte le materie prime utilizzate nella produzione.

I nuovi obblighi richiedono un'attenta *due diligence* sulla propria filiera produttiva. L'articolo 9 stabilisce, infatti, che l'**immissione nel mercato** è automaticamente esclusa nel caso in cui si sia verificata una deforestazione o un degrado forestale nei terreni di provenienza.

La valutazione le misure di attenuazione del rischio ambientale

Sulla base delle informazioni e della documentazione raccolti, l'operatore deve procedere a un'attenta *due diligence* per stabilire se sussiste il rischio che i prodotti interessati, destinati a essere immessi sul mercato o esportati, non siano conformi. L'operatore non può **immettere sul mercato** o esportare i prodotti interessati, a meno che la valutazione non riveli un rischio nullo o trascurabile per l'**ambiente**.

Più nello specifico, l'articolo 10, Reg. 1115/2023, prevede l'obbligo, da parte dell'operatore, di effettuare una **valutazione del rischio**, sulla base dell'analisi delle informazioni raccolte e qualsiasi altro documento pertinente. Nell'analisi delle informazioni raccolte, l'operatore deve tenere conto, inoltre, del livello di rischio che la **Commissione EU** attribuisce al Paese di produzione dei beni. A tal proposito, il Regolamento in esame istituisce un sistema a tre livelli, volto ad assegnare, entro il **29 giugno 2023**, una categoria di rischio a ciascun Paese, distinguendo tra quelli ad alto, medio e basso rischio. La **classificazione dei Paesi** è basata su una valutazione obiettiva e trasparente della Commissione UE che tiene conto delle più recenti evidenze scientifiche e delle fonti di informazione riconosciute a livello internazionale, in materia di **tasso di deforestazione** e degrado forestale, espansione dei terreni agricoli e produzione delle materie prime interessate.

Per i prodotti originari dei Paesi "a basso rischio", gli operatori sono autorizzati a esercitare una *due diligence* semplificata, poiché sono esonerati dall'**obbligo di valutazione del rischio**. Per i prodotti interessati provenienti da Paesi identificati come "ad alto rischio", invece, gli operatori sono sempre obbligati ad effettuare la valutazione e ad adottare misure di attenuazione adeguate a ridurre i rischi prima di immettere i **prodotti interessati sul mercato**. Tra le misure di attenuazione, sono previste la richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari e, se necessario, lo svolgimento di indagini svolte con il sostegno economico dei fornitori, in particolare dei **piccoli proprietari terrieri**.

L'operatore è tenuto, quindi, a predisporre politiche, controlli e procedure adeguati ad attenuare con efficacia i rischi di non conformità dei prodotti interessati, allo scopo di evitare sanzioni pecuniarie, oltre alla **confisca dei prodotti** interessati e dei proventi ottenuti.

Lo strumento di controllo a disposizione delle Dogane: lo Sportello Unico europeo

Con il Regolamento in commento, sono stati introdotti notevoli **obblighi informativi** a carico degli operatori del settore. Per consentire un controllo efficace ed efficiente da parte delle **Dogane**, il Regolamento individua lo Sportello unico dell'Unione europea per le dogane come il "candidato naturale" per il trasferimento automatico di dati tra i **sistemi doganali** e i sistemi di informazione delle autorità competenti.

Lo **Sportello unico doganale UE**, introdotto dal Reg. UE 2399/2022, consiste in un sistema integrato di servizi elettronici interoperabili a livello nazionale ed UE. Tale strumento, consente alle **autorità doganali** e alle altre amministrazioni vigilanti sulle operazioni internazionali di scambiare le informazioni richieste per lo **sdoganamento** e di operare un controllo automatizzato ed efficiente. In tal modo, è possibile superare la segmentazione dei controlli doganali dovuta alla suddivisione di competenze tra le diverse amministrazioni coinvolte nello sdoganamento, garantendo il coordinamento telematico di tutti i procedimenti connessi all'**import** e all'**export**.